

Abusivismo e residenza anagrafica: D.L. 28 marzo 2014, n. 47 art. 5

Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014 n.80, all' art. 5 prevede che ***“chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può richiedere la residenza, né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”***.

Rilevato l'incidenza della norma sulla disciplina anagrafica ed in particolare sul procedimento di iscrizione anagrafica, il Ministero dell'Interno con Circ. 14/2014 della Direzione Centrale dei Servizi Demografici stabilisce che, in sede di dichiarazione anagrafica, debbano essere acquisite le informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile (proprietà, locazione od altro).